

Pareto Damaso — Pareto Lorenzo — Pescatore — Pogliotti — Pozzo — Protasi — Riberi — Sauli — Sclopis — Scofferi — Sella — Serra, *intendente* — Serra Orso — Solari — Spano — Sussarello — Thaon di Revel — Turcotti — Viora — Zunini.

BRUNIER. Comme la loi dont l'honorable monsieur baron Jacquemoud vient de donner lecture est une loi excessivement facile et qui ne peut pas donner lieu à des discussions sérieuses, je demande qu'elle soit immédiatement discutée.

Molte voci. No! no!

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla legge relativa alle Camere di commercio; siccome è di qualche lunghezza e sarebbe poco conveniente di cominciare oggi la discussione per sospenderla poi a mezzo il suo corso, propongo alla Camera di udire la relazione sul progetto di legge del deputato Brunier intorno alla successione delle figlie. Invito quindi il relatore di questo progetto di legge a venire alla ringhiera per farci udire la sua relazione.

(Gazz. P.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BRUNIER PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI SUBINGRESSO NELLE SUCCESSIONI.

PELEGRINO, relatore, sale alla ringhiera e legge la detta relazione (*V. Doc., pag. 209*).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita.

BRUNIER. Tout-à-l'heure j'ai prié monsieur le président de mettre aux voix l'adoption de mon projet de loi relatif à l'introduction des journaux étrangers dans nos Etats; car il est de toute importance qu'il soit adopté au plus tôt possible pour les abonnements.

IL PRESIDENTE. Votre loi sera discutée aussitôt qu'elle sera imprimée et distribuée.

BRUNIER. Ce n'est pas du projet de loi dont monsieur l'avocat Pellegrino vient de donner lecture que j'entends parler: c'est de celui qui est relatif à l'introduction des livres et des journaux étrangers dans nos Etats.

IL PRESIDENTE. Il deputato Menabrea ha la parola.

BUNIVA. L'ho chiesta io prima, ed è soltanto per dire che mi pare che la Camera deve essere conseguente a se stessa, e che avendo deciso di non infrangere il regolamento per la legge proposta del deputato Michelini, non vi può essere ragione perchè lo debba infrangere adesso.

IL PRESIDENTE. Monsieur Brunier a vu qu'on n'a pas voulu passer à la discussion de la proposition de M. le député Michelini, qui était bien plus intéressante.

BRUNIER. C'est qu'il y a une grande différence dans la longueur de la discussion; la loi, dont je parle, n'est composée que d'un seul article qui puisse donner lieu à quelque débat, tandis que la proposition Michelini exige dans la discussion beaucoup de temps. (Gazz. P.)

SVILUPPO DEL PROGETTO DI LEGGE DEI DEPUTATI BARRALIS, BIANCHERI E DORIA PER L'ABOLIZIONE DELLE BANNALITÀ.

IL PRESIDENTE. Il deputato Buniva propone l'ordine del giorno, cioè lo sviluppo della proposta Biancheri, Barralis e Doria, per l'abolizione delle bannalità e dei privilegi di privativa, di cui do lettura (*V. Doc., pag. 381*).

BIANCHERI. Signori, nel sottoporre al vostro giudizio i principii generali che mi determinarono a presentarvi il pro-

getto di legge riguardante l'abolizione delle bannalità, a cui si unirono gli onorevoli deputati Doria e Barralis, io non userò con voi di lunghi ragionamenti, nè di eloquenti parole; la giustizia e l'opportunità di una legge, che ha per iscopo di incoraggiare l'agricoltura, di far prosperare l'industria e di estendere a tutte le classi del popolo i vantaggi delle nostre liberali istituzioni, si rende da per sé manifesta; senza avere bisogno di molti commenti per esser apprezzata. L'abolizione delle bannalità tanto coattive che privative è ormai un bisogno sentito dai popoli, non meno che dai proprietari che ne sono investiti, poichè corrisponde alla ragione dei tempi, allo spirito delle nuove istituzioni che ci reggono e viene perfino consigliata dalla politica e dalle presenti condizioni della nostra patria.

Piena libertà tanto civile che industriale, e perfetta uguaglianza di diritto fra tutti i cittadini, sono i due principii che informano l'idea di legge sottoposta alle vostre deliberazioni, e di là scaturiscono i motivi che ne dettarono le diverse disposizioni.

Questi principii sono altamente consecrati dallo Statuto, e formano la parte più propria delle larghezze costituzionali, come la più salda guarentigia che deve rassicurare i popoli nella nuova politica entrati. Quindi è che, qualunque sia il titolo e per qualsivoglia tempo inveterata la consuetudine, per cui si venga a frapporre ostacoli od attraversare in altri modi tali franchigie con impedirne la pratica attuazione, tali ostacoli vogliono essere prontamente rimossi ed allontanati, se pur non debbono intendersi cessati di pien diritto dal momento stesso in cui fu pubblicato lo Statuto.

Per convincersi, o signori, che l'esercizio delle bannalità e dei diritti di esclusiva urta direttamente coi principii di libertà civile ed industriale, e produce nella società una mostruosa ineguaglianza di diritto fra i cittadini ed anzi fra gli abitanti dello stesso comune, basterà di risalire all'origine di tali bannalità e di farci un'idea concreta del modo in cui vengono esercitate sulla massa degli abitanti. A questo fine io non cercherò di rimontare a quell'epoca infausta per l'umanità, in cui popolazioni intere, avvilitte dall'orgoglio dell'aristocrazia, ingannate dal fanatismo dei preti ed impoverite dall'avarizia e dalla prepotenza dei feudatari, gemevano sotto la tirannia dei privilegi, sacrificate da quelle medesime leggi che erano state istituite per tutelarle e per difenderle; mi basterà di accennarvi di volo (perchè l'animo rifugge da tanti vituperi) che le bannalità ripetono la loro origine da quei tempi tristissimi in cui venne istituita l'eredità dei feudi e le giurisdizioni diventarono patrimonio esclusivo dei nobili signori, i quali, studiandosi in ogni modo di saziare la loro avidità, forti della loro prepotenza, estesero il loro impero perfino a tutti gli elementi. Per tal modo s'impadronirono del diritto di far fuoco mediante la bannalità dei forni, del diritto sulle acque mediante la bannalità delle macchine ad acqua per la triturazione dei cereali e delle olive s'impadronirono dell'aria mercè la bannalità dei molini a vento, e finalmente s'impadronirono dei territori e persino degli uomini colla imposizione delle servitù personali e degli altri carichi sull'industria e su tutti i prodotti del suolo. Eccoli, o signori, l'origine di questi diritti.

L'Assemblea costituente di Francia, appena convocata, senti talmente l'ingiustizia e l'esorbitanza dei diritti signorili e feudali che non tardò a distruggerli dalle radici, avendone, colla famosa legge del 4 agosto 1789, proclamato l'abolizione assoluta, senza indennità, nè corrispettivo di sorta alcuna; venne poscia pubblicata la legge del 15 marzo 1790, colla quale, mantenendosi la soppressione per tutti i diritti signo-